



Acque del Sud S.p.A.

Regolamento di contabilità

Acque del Sud SpA

Documento allegato alla Delibera del Consiglio di Amministrazione del g. 23/04/2024



SOMMARIO:

Capo I	3
CONTABILITA', BILANCIO E TESORERIA	3
Art. 1 Finalità.....	3
Art. 2 Definizione del sistema contabile.....	3
Art. 3 Durata dell'esercizio	3
Art. 4 Scritture economiche e patrimoniali.....	4
Art. 5 Sistema delle scritture economiche e patrimoniali.....	4
Art. 6 Criterio della competenza.....	4
Art. 7 Criterio della chiarezza.....	5
Art. 8 Criterio della neutralità.....	6
Art. 9 Criterio della comparabilità.....	6
Art. 10 Criterio della prudenza	6
Art. 11 Criterio della continuità.....	7
Art. 12 Piano dei conti.....	7
Art. 13 Bilancio d'esercizio.....	7
Art. 14 Relazione sul governo societario.....	9
Art. 15 Manuale di Contabilità.....	10
Art. 16 Libri contabili.....	10
Art. 17 Servizio di Tesoreria.....	10
Art. 18 Svolgimento delle procedure.....	10
Art. 19 Controllo di gestione	11
Art. 20 Funzioni di vigilanza.....	11
Capo II	12
GESTIONE CONTABILE DEI FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA	12
Art. 21 Attività gestione somme a destinazione vincolata.....	12
Art. 22 Contabilità speciali	12



Capo I

CONTABILITA', BILANCIO E TESORERIA

Art. 1 Finalità

1. Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l'ordinamento contabile della società Acque del Sud spa, di seguito individuata anche come Società, nel rispetto ed in coerenza con le disposizioni normative vigenti e con lo Statuto della Società, con particolare riferimento all'art. 23 e agli specifici rinvii al presente regolamento operati dallo Statuto stesso.

Art. 2 Definizione del sistema contabile

1. Il sistema contabile della Società, di natura economico – patrimoniale, è ispirato ai principi civilistici di cui agli artt. 2423, 2424, 2425-ter, 2426, 2427 e 2428 del C.C. nonché ai Principi Contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità, ed è finalizzato a fornire un quadro complessivo dei costi e dei ricavi nonché delle variazioni patrimoniali e finanziarie.
2. La contabilità è tenuta secondo criteri che permettono di rappresentare in modo chiaro, veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché il risultato d'esercizio.
3. Le funzioni proprie del sistema contabile della Società sono svolte mediante l'utilizzo di uno o più sistemi informativi gestionali integrati tra loro, che assicurano la completezza, l'unicità e la coerenza delle informazioni.

Art. 3 Durata dell'esercizio

1. L'esercizio sociale della Società ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
2. Oltre al periodo contabile corrispondente all'esercizio contabile (annualità), ai soli fini informativi e di monitoraggio, il sistema contabile può prendere a riferimento periodi contabili corrispondenti a suddivisioni dell'esercizio (infrannualità).





Art. 4 Scritture economiche e patrimoniali

1. Le scritture economiche devono consentire di rilevare, sulla base del piano dei conti adottato e nel rispetto del principio della “competenza temporale”, in maniera analitica tutti i fatti della Società nell’esercizio, ai fini della predisposizione del conto economico, quale parte integrante del bilancio di esercizio da sottoporre all’approvazione degli Azionisti, nei modi e nei tempi previsti dal Codice Civile e dallo Statuto sociale.
2. Le scritture patrimoniali devono consentire la rappresentazione del patrimonio all’inizio dell’esercizio, le variazioni intervenute nel corso dell’anno per effetto della gestione della Società o per altre cause, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell’esercizio sociale.

Art. 5 Sistema delle scritture economiche e patrimoniali

1. La società tiene le seguenti scritture:
 - a. scritture economiche patrimoniali rappresentate dal libro giornale e mastro dei conti, gestiti con il metodo della partita doppia;
 - b. schede contabili analitiche che rilevino i costi e i ricavi nel momento stesso in cui gli stessi si manifestano;
 - c. libro degli inventari;
 - d. registri obbligatori previsti dalla normativa fiscale e dalle altre disposizioni di legge.

Art. 6 Criterio della competenza

1. L’effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari di incasso o di pagamento.
2. La determinazione dei risultati di esercizio implica un processo di identificazione, di misurazione e di correlazione di ricavi e costi relativi all’esercizio.
3. Nell’ambito delle scritture economico-patrimoniali si dovrà, pertanto, tenere conto:
 - a. dei ricavi, anche se hanno generato crediti e non incassi;
 - b. dei costi, indipendentemente dalla loro monetizzazione o dal loro pagamento.





4. I ricavi, come regola generale, devono essere riconosciuti quando si verificano le seguenti due condizioni:
 - a. il processo produttivo dei servizi è stato completato;
 - b. i servizi sono stati resi.
5. I costi devono essere correlati con i ricavi di esercizio. Detta correlazione costituisce un corollario fondamentale del principio di competenza ed intende esprimere la necessità di contrapporre ai ricavi dell'esercizio i relativi costi, siano essi certi o presunti. Tale correlazione si realizza:
 - a. per associazione di causa a effetto tra costi e ricavi;
 - b. per ripartizione dell'utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica, in mancanza di una più diretta associazione;
 - c. per imputazione diretta di costi al conto economico dell'esercizio o perché associati al tempo o perché sia venuta meno l'utilità o la funzionalità del costo. In particolare quando:
 - i. i costi sostenuti in un esercizio esauriscono la loro utilità già nell'esercizio stesso o non sia identificabile o valutabile l'utilità futura;
 - ii. viene meno o non sia più identificabile o valutabile l'utilità futura o funzionalità di costi che erano stati sospesi in esercizi precedenti;
 - iii. l'associazione di causa a effetto o la ripartizione dell'utilità su base razionale e sistematica non siano di sostanziale utilità.

Art. 7 Criterio della chiarezza

1. La chiarezza è un attributo formale attinente alla natura di strumento informativo del bilancio e rende intelligibile il bilancio per l'interpretazione e la comprensione dei dati in esso esposti. La chiarezza è, pertanto, sinonimo di "comprensibilità e trasparenza" e si realizza mediante il rispetto rigoroso delle regole circa la costruzione del bilancio e la valutazione delle poste patrimoniali ed economiche.
2. Elementi che caratterizzano la comprensibilità (chiarezza) del bilancio d'esercizio sono:
 - a. la distinta indicazione dei singoli componenti del reddito e del patrimonio, classificati in voci omogenee e senza effettuazione di compensazioni;



- b. la netta individuazione dei componenti ordinari e di quelli straordinari del conto economico;
- c. la separata classificazione dei costi e dei ricavi della gestione istituzionale dagli altri costi e ricavi di esercizio.

Art. 8 Criterio della neutralità

1. Il bilancio di esercizio si fonda su principi contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari. La neutralità (imparzialità) deve essere presente in tutto il procedimento formativo del bilancio.
2. Il procedimento di valutazione, che è fondamentale per la redazione del bilancio, implica un processo di previsione e di stima anche nell'applicazione di concetti rigidi. La presenza di elementi soggettivi di stima non è condizione per far venir meno la neutralità (imparzialità).
3. L'imparzialità contabile va intesa come l'applicazione competente del procedimento di formazione del bilancio, che richiede discernimento, oculatezza e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi.

Art. 9 Criterio della comparabilità

1. La forma di presentazione deve essere costante, cioè il modo di esposizione delle voci (classificazione, separazione e identificazione per gruppi omogenei) deve essere uguale o almeno comparabile.
2. I criteri di valutazione devono essere mantenuti costanti. L'eventuale cambiamento deve essere giustificato da circostanza eccezionale per frequenza e natura.
3. I mutamenti strutturali e gli eventi di natura straordinaria devono essere chiaramente evidenziati.

Art. 10 Criterio della prudenza

1. I ricavi non realizzati non devono essere contabilizzati, mentre tutti i costi, anche se non definitivamente realizzati, devono essere riflessi nel bilancio.
2. Si deve tener conto dei rischi e dei costi di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.



Art. 11 Criterio della continuità

1. La continuità (o costanza) di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo è uno dei cardini della determinazione dei risultati d'esercizio.
2. La continuità di applicazione dei principi contabili è una condizione essenziale per la comparabilità dei bilanci.

Art. 12 Piano dei conti

1. Ai fini della tenuta delle scritture contabili d'esercizio la Società adotta un piano dei conti ed è strutturato in modo da garantire le registrazioni in partita doppia.
2. Il piano dei conti è costituito da un elenco di conti di natura patrimoniale ed economica, articolati in modo da consentire l'analisi dettagliata di tutti i fatti amministrativi della Società e l'aggregazione di tutti i fatti economici.
3. Il piano dei conti della contabilità generale è associato al piano dei conti della contabilità analitica nonché al piano dei conti per la riclassifica SIOPE ed ha una struttura di tipo gerarchico con articolazione in conti di livello successivo.

Art. 13 Bilancio d'esercizio

1. Il bilancio, ispirato ai postulati di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società e del risultato economico dell'esercizio, è redatto secondo i principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in conformità ai principi contabili nazionali formulati dall'Organismo Italiano di Contabilità.
2. Il bilancio della Società redatto con riferimento all'anno solare, si compone di:
 - a. stato patrimoniale, che espone la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi e del patrimonio netto al termine dell'esercizio contabile;
 - b. conto economico, che evidenzia i costi e i proventi dell'esercizio in base ai principi della competenza economica;
 - c. rendiconto finanziario, che riassume le relazioni tra fonti e impieghi di risorse finanziarie per effetto delle operazioni di gestione avvenute nel periodo. La struttura del rendiconto evidenzia le variazioni di liquidità, ossia gli incrementi e gli utilizzi delle disponibilità liquide;





- d. nota integrativa, che fornisce informazioni complementari a quelle riportate nei documenti sopra descritti, necessarie a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e dell'andamento economico, nonché a illustrare i criteri di valutazione adottati;
 - e. relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 codice civile;
 - f. bilancio con riclassificazione della spesa complessiva per missioni e programmi, così come previsto dalla normativa vigente.
3. Il progetto di bilancio è accompagnato dalla relazione del Collegio Sindacale che attesta la corrispondenza del documento alle risultanze contabili e che contiene valutazioni e giudizi sulla regolarità amministrativo-contabile della gestione e proposte in ordine alla sua approvazione.
 4. Il bilancio d'esercizio è altresì accompagnato dalla Relazione della società di revisione incaricata ai sensi dell'art. 22 dello Statuto.
 5. Il Consiglio di Amministrazione procede ogni anno, salvo i casi previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto per il ricorso ai maggiori termini, alla predisposizione di un progetto di bilancio d'esercizio da sottoporre, per l'approvazione, all'Assemblea degli azionisti.
 6. Il progetto di bilancio d'esercizio, approvato dal Consiglio di Amministrazione, viene trasmesso al Collegio Sindacale per le valutazioni sulla corrispondenza del documento alle risultanze contabili e sulla regolarità amministrativo-contabile della gestione.
 7. Il progetto di bilancio d'esercizio, corredato della relazione del Collegio Sindacale, viene trasmesso agli Azionisti unitamente alla convocazione dell'Assemblea nel corso della quale il bilancio d'esercizio sarà sottoposto all'approvazione degli stessi Azionisti.
 8. Il bilancio di esercizio è deliberato dall'Assemblea degli Azionisti, su proposta del Consiglio di Amministrazione, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
 9. Entro 90 giorni dalla chiusura del primo semestre dell'esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione procede, in conformità alle prescrizioni di legge e ai principi contabili applicabili, all'approvazione di una relazione semestrale sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società al 30 giugno di ciascun esercizio e sulla sua prevedibile evoluzione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto.
 10. Oltre alle informazioni richieste dal codice civile, la relazione sulla gestione evidenzia, in apposito prospetto, le finalità della spesa complessiva riferita a ciascuna delle attività svolte





secondo un'articolazione per missioni e programmi sulla base degli indirizzi individuati nel D.P.C.M. 12 dicembre 2012.

Art. 14 Relazione sul governo societario

1. La società, in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del D. Lgs. 175/2016 ("Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), è tenuta, ai sensi dell'art. 6, co. 4 del D. Lgs. 175/2016, a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:
 - a. il programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co.2);
 - b. la relazione sul monitoraggio e verifica del rischio di crisi aziendale per l'esercizio di riferimento (art. 14, co.2);
 - c. la sezione dedicata agli strumenti integrativi di governo societario (art. 6, co. 3 e 5).
2. Ai sensi dell'art. 6 co. 2 del D. Lgs. 175/2016 la società adotta con deliberazione assembleare, su proposta dell'organo amministrativo, specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale.
3. L'organo amministrativo provvede a redigere con cadenza almeno semestrale un'apposita relazione avente ad oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel predetto programma.
4. Copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, sono trasmesse all'organo di controllo e all'organo di revisione, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.
5. Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.
6. In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.
7. L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di





risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

Art. 15 Manuale di Contabilità

1. Le disposizioni attuative relative alle attività contabili disciplinate dal presente regolamento sono definite in un apposito manuale di contabilità approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 Libri contabili

1. La Società deve tenere, seguendo le regole di una ordinata contabilità, i seguenti libri:
 - a. libro giornale: deve indicare, giorno per giorno, le operazioni relative alle attività svolte dalla Società;
 - b. libro degli inventari: deve redigersi all'inizio dell'attività e successivamente ogni anno, e deve contenere l'indicazione delle attività e delle passività della Società;
 - c. i registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA): registro degli acquisti e registro delle vendite. Su tali registri devono essere annotate tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA;
 - d. il registro dei cespiti ammortizzabili, per ciascun bene ammortizzabile coinvolto nello svolgimento dell'attività, l'anno di acquisizione, il costo originario, le rivalutazioni, le svalutazioni, il fondo ammortamento, la quota annuale di ammortamento, la vendita, l'eliminazione dal processo produttivo.

Art. 17 Servizio di Tesoreria

1. Il servizio di incassi e pagamenti è svolto a mezzo dell'Istituto Tesoriere sulla base di apposita convenzione.

Art. 18 Svolgimento delle procedure

1. Il sistema informativo della Società deve consentire la registrazione a partita doppia, e la raccolta cronologica degli atti, la gestione delle ritenute di acconto, la gestione dei cespiti, la gestione dell'IVA e delle stampe fiscali.





2. Il sistema informativo della Società deve consentire la registrazione per ogni singolo atto suddiviso per centro di costo, al fine di consentire un attento controllo di gestione.
3. Gli atti amministrativi dai quali derivi un fatto di gestione, spesa o rendita, a carico del bilancio della Società e la documentazione giustificativa rimangono, in originale, in custodia presso gli Uffici Amministrativi. Per i documenti giustificativi dei lavori una copia viene custodita dall'Ufficio contratti, al fine di consentire una puntuale e corretta rendicontazione delle spese e delle entrate.

Art. 19 Controllo di gestione

1. La Società, in relazione alla propria organizzazione e nell'ambito del sistema di pianificazione e controllo, utilizza forme di contabilità analitica che contribuiscano ad individuare le risorse da impiegare nelle varie attività della Società ed a verificare l'efficacia e l'efficienza della relativa gestione.

Art. 20 Funzioni di vigilanza

1. I soggetti che ricoprono ruoli o funzioni nella Società vigilano, nell'adempimento delle loro funzioni, sulla corretta gestione delle risorse ad essi attribuite, sulla corretta tenuta e conservazione delle relative documentazioni, sulla corretta tenuta e conservazione dei beni della Società ad essi affidati o da essi acquisiti



Capo II

GESTIONE CONTABILE DEI FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA

Art. 21 Attività gestione somme a destinazione vincolata

1. Le somme aventi natura comunitaria, nazionale e regionale stanziata ed assegnata in gestione alla Società sono utilizzate in conformità alle vigenti disposizioni in materia di contabilità speciale.

Art. 22 Contabilità speciali

1. Particolari attività istituzionali individuate dalla normativa di riferimento sono gestite attraverso l'apertura, presso l'Istituto Tesoriere, di apposite contabilità speciali, debitamente autorizzate, intestate alla Società.
2. Le somme gestite attraverso l'apertura di contabilità speciali sono erogate e rendicontate secondo la normativa vigente in materia di contabilità dello Stato.